

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

542° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 2005

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**

14 ^a - Politiche dell'Unione europea	Pag. 3
---	--------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 2005

85^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

*Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(2742-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame rinviato nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente relatore GRECO (FI) ringrazia il ministro Buttiglione per la sua presenza ai lavori della Commissione, nonostante egli non si sia ancora completamente ristabilito. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri è stata illustrata una parte degli emendamenti.

Il senatore SALERNO (AN) illustra gli emendamenti 9.54 e 9.55, sottolineando le problematiche dell'accesso telematico alla Centrale dei Rischi che riguardano il delicato profilo del trattamento dei dati da parte di operatori che non offrono sufficienti garanzie di riservatezza e tutela della privacy. Si dichiara disposto a ritirare gli emendamenti in materia, trasformandoli in un ordine del giorno, qualora il Governo si dovesse esprimere in senso contrario alle suddette proposte emendative e invece favorevole all'ordine del giorno.

Il ministro BUTTIGLIONE fa presente che il Governo ben comprende le preoccupazioni emerse con riferimento alla normativa contenuta nell'articolo 9. Ma non può non ribadire ulteriormente che un nuovo passaggio all'altro ramo del Parlamento sarebbe difficilmente giustificabile.

Pertanto, accogliendo il tenore dell'ordine del giorno preannunciato dal senatore Salerno, dichiara di accoglierlo, attestando l'impegno del Governo a proporre una modifica normativa oppure una chiara interpretazione in sede regolamentare.

Il senatore SALERNO (*AN*) esprime soddisfazione per la risposta del Ministro e non insiste nella votazione dell'ordine del giorno 0/2742-B/4/14^a che i senatori Morselli, Boldi e Chirilli sottoscrivono.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) illustra gli emendamenti all'articolo 2, all'articolo 8 nonché all'articolo 9, che mantiene, nonostante l'accoglimento dell'ordine del giorno, con l'auspicio peraltro che non si ripeta in futuro la negativa procedura che ha portato all'approvazione del testo sull'abuso di mercato. Dando per illustrati gli emendamenti all'articolo 14, si sofferma su quelli all'articolo 15 in materia di concorrenza nel settore dell'energia, nonché sull'emendamento 25.1 che detta una nuova disciplina della materia, assai problematica, degli appalti. Con riferimento all'emendamento 28.2 (al quale il senatore TIRELLI (*LP*) aggiunge la propria firma) sottolinea che la soluzione adottata dal Governo non è coerente con le direttive comunitarie; l'emendamento 29.0.1 richiama l'attenzione sul grave problema dell'esposizione dei lavoratori all'amianto che non trova ancora adeguata soluzione. Conclude il proprio intervento, esprimendo riserve in merito alla declaratoria di inammissibilità degli emendamenti 30.0.1 e 30.0.2.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti e prima di passare alla votazione degli stessi, il presidente relatore GRECO (*FI*) avverte che la senatrice Boldi ha testè presentato l'ordine del giorno 0/2742-B/5/14^a in materia di rifiuti pericolosi che il GOVERNO dichiara di accogliere. È stato poi presentato l'ordine del giorno 0/2742-B/6/14^a sulla classificazione dei medicinali a firma Boldi, Tirelli, Bedin e Chirilli.

Dopo che il RELATORE si è espresso in senso favorevole, il GOVERNO si riserva di valutare la portata dell'ordine del giorno 0/2742-B/6/14^a.

Poiché i presentatori insistono per la votazione, il presidente relatore GRECO (*FI*), accertata la presenza del numero legale, pone in votazione l'ordine del giorno 0/2742-B/6/14^a che risulta accolto dalla Commissione.

Il presidente relatore GRECO (*FI*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, rilevando tuttavia che, come preannunciato, avrebbe voluto motivare in modo articolato le ragioni del parere contrario su ciascun emendamento, poiché nel corso del dibattito e dell'illustrazione delle proposte emendative sono emersi profili a suo avviso degni di attenzione e di approfondimenti. Occorre prendere atto, tuttavia, che in questa sede ciò non appare possibile, data la particolare ristrettezza dei tempi a disposi-

zione per la conclusione dell'esame del provvedimento – che come è noto è stato già calendarizzato in Assemblea – evenienza questa più volte ricordata dal Governo. Si riserva, pertanto, di fornire puntuali valutazioni nel prosieguo dell'esame.

Anche il ministro BUTTIGLIONE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con separate successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2, fatti propri dal senatore Bedin.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, e con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il presidente relatore GRECO (*FI*) ricorda che i successivi articoli 3, 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, che all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti e che i due emendamenti aggiuntivi all'articolo 7 sono stati dichiarati inammissibili.

Si passa quindi alla votazione dell'unico emendamento (8.1) riferito all'articolo 8 che risulta respinto dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il presidente relatore GRECO (*FI*) invita i presentatori a ritirare i rispettivi emendamenti per trasformarli in ordini del giorno che raccolgano le indicazioni e i rilievi mossi dalla Commissione Giustizia sull'articolato in esame.

Il senatore TIRELLI (*LP*) si dichiara disposto a ritirare l'emendamento 9.1, nonché gli emendamenti 9.24 e 9.31, per trasformarli in un ordine del giorno che si riserva di presentare in Assemblea. Insiste invece per l'accoglimento degli emendamenti 9.7 e 9.38, ritenendo che un ordine del giorno non sia lo strumento adeguato per risolvere le pregnanti osservazioni critiche espresse dalla Commissione Giustizia nella sua relazione.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti riferiti all'articolo 9, sottolineando la necessità di modificare il testo con particolare riferimento alle norme sui poteri della CONSOB.

Il presidente relatore GRECO (*FI*), puntualizzando il proprio parere sulle proposte emendative all'articolo 9, fa presente con riguardo alla questione del presunto cumulo delle sanzioni amministrative e penali riferite

ad un'identica fattispecie, che, a suo avviso, si sia inteso adottare un principio di specialità che va applicato integralmente e non parzialmente. Il sistema sanzionatorio che si è inteso adottare mira a garantire l'effettività. L'applicazione immediata delle sanzioni amministrative comporta la conseguenza che, qualora in esito ad apposito procedimento siano comminate definitivamente sanzioni penali, venga prevista una sorta di compensazione con quanto già riscosso a titolo di sanzione amministrativa. Piuttosto che definire il fenomeno – come fa la 2^a Commissione – quale cumulo parziale, sarebbe meglio parlare di particolare modalità di esazione. Anzi, ché procedere alla restituzione di quanto non più dovuto a titolo di sanzione amministrativa per poi esigere integralmente pena pecuniaria e sanzione pecuniaria dipendente da reato, si imputa alle suddette pena pecuniaria e sanzione pecuniaria dipendente da reato quanto precedentemente riscosso a titolo di sanzione amministrativa. L'articolo 187-terdecies dispone pertanto non l'applicazione parziale della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della pena pecuniaria, bensì prevede una sanzione pecuniaria alla parte eccedente rispetto a quella già riscossa dall'Autorità amministrativa. Anche sotto il profilo terminologico è evidente il richiamo all'aspetto della riscossione – esazione, piuttosto che alla sostanza delle sanzioni applicate. Per tali aspetti cita il Decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1987, n. 454, recante disposizioni in materia valutaria. Con riferimento poi al problema dell'equiparazione alla consumazione del tentativo per la violazione di disposizioni di carattere valutario, ciò è espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 31.3.1988 n. 148, recante approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.

Il ministro BUTTIGLIONE ringrazia il presidente-relatore Greco per i chiari e puntuali approfondimenti sulle questioni sollevate dal senatore Tirelli e Bedin. Fa quindi propri i chiarimenti offerti, rilevando altresì che rimane opinabile la scelta stilistica del legislatore in tale materia.

La Commissione, con separate successive votazioni, respinge gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7 (identico al 9.6), 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18 (identico al 9.19) 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.30, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35 (identico al 9.36), 9.38 (identico al 9.37), 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.44 (identico al 9.43), 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63 (identico al 9.64) 9.65, 9.66, 9.68 (identico a 9.67).

Si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono i senatori BEDIN (*Mar-DL-U*), TIRELLI (*LP*) e CHIRILLI (*FI*) sull'opportunità di sospendere brevemente la seduta e al termine del quale la Commissione decide di procedere nella votazione degli emendamenti.

Si passa quindi alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Con successive separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3.

Il presidente relatore GRECO (*FI*) ricorda che all'articolo 11 non sono state presentate proposte emendative e che i successivi articoli 12 e 13 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La Commissione respinge con successive separate votazioni gli emendamenti 14.6, 14.7, 14.8, 14.10 (identico al 14.11), 14.12 e 14.13.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15 che risultano tutti respinti dalla Commissione.

Si passa poi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16 che parimenti risultano tutti respinti dalla Commissione.

La Commissione respinge con separate successive votazioni gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3.

Dopo che il presidente relatore GRECO (*FI*) ha ricordato che all'articolo 18 non sono state presentate proposte di modifica, la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 19.1 e 19.2.

Non essendo stato oggetto di modifiche il successivo articolo 20, si passa all'esame delle proposte emendative all'articolo 21 che risultano tutte respinte dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti ai successivi articoli 22 e 23, si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 24 che risultano tutte respinte dalla Commissione.

Parimenti la Commissione respinge con separate, successive votazioni tutte le proposte emendative riferite all'articolo 25.

Non essendo stato oggetto di modifiche il successivo articolo 26, si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 27 che la Commissione, con separate, successive votazioni respinge.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) dichiara il proprio voto contrario alla soluzione proposta nell'articolato in esame, sottolineando che il privilegio di cui godono le società calcistiche italiane rispetto a quelle europee, non

trova alcuna giustificazione e peraltro provoca il rischio di contestazioni da parte degli organismi comunitari.

Il senatore TIRELLI (*LP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 28.2, ribadendo la netta contrarietà del proprio Gruppo alle norme di salvataggio delle posizioni debitorie delle società calcistiche italiane.

Il ministro BUTTIGLIONE interviene per ricordare che la norma in esame, che ha suscitato tante perplessità, scaturisce tuttavia dalla preventiva consultazione con i competenti organismi comunitari.

Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 28.1 e 28.2 risultano respinti dalla Commissione.

Passando al successivo articolo 29, il presidente relatore GRECO (*FI*) ricorda i rilievi espressi in merito dalla Commissione Bilancio e preannuncia che presenterà in sede di esame dell'Assemblea un ordine del giorno tendente a soddisfare, per quanto possibile, le esigenze prospettate nella relazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 29.0.1 e, con successive separate votazioni, respinge altresì i successivi emendamenti 30.1 e 30.2.

Terminata la votazione degli emendamenti e nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto finali, la Commissione conferisce al presidente relatore Greco il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, autorizzandolo a chiedere di svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,05.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2742-B

0/2742-B/4/14^a

SALERNO, MORSELLI, TIRELLI, BOLDI, CHIRILLI

Il Senato,

premessò che:

la Centrale dei Rischi, istituita con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ai sensi del Testo unico delle leggi in materia bancaria, costituisce un servizio reso dalla Banca d'Italia alle banche per assicurare procedure di assunzione e gestione dei rischi creditizi fondate su una valutazione completa dell'esposizione complessiva dei propri clienti nei confronti del sistema bancario nazionale;

la Centrale dei Rischi è inoltre impiegata dalla Banca d'Italia per finalità di vigilanza prudenziale sulle banche;

la legislazione comunitaria di coordinamento in materia bancaria, confluita nella direttiva 2001/12/CE, dispone obblighi di segretezza dei dati in possesso delle autorità di vigilanza, sul presupposto che i notevoli poteri di acquisire informazioni dalle banche debbano essere accompagnati da presidi incisivi a tutela della riservatezza dei cittadini e delle libertà di iniziativa economica privata degli intermediari;

il Testo unico delle leggi in materia bancaria stabilisce, a carico della Banca d'Italia, vincoli di segretezza per i dati e le notizie da essa comunque amministrati;

la normativa comunitaria, consente lo scambio di informazioni tra l'autorità preposta alla vigilanza sulle banche e altre autorità di vigilanza sul settore finanziario, subordinandolo però a precise condizioni (l'informazione deve essere necessaria per lo svolgimento della funzione di vigilanza dell'autorità che la richiede e deve restare coperta dal segreto d'ufficio). Tale normativa non prevede invece la condivisione delle basi informative tra le diverse autorità. Ciò comporta che l'autorità che chiede un'informazione debba indicare le ragioni, attinenti allo svolgimento delle proprie funzioni, per le quali ha bisogno dell'informazione richiesta all'autorità titolare dell'informazione medesima e responsabile della sua segretezza;

l'estensione del novero di soggetti che hanno accesso a una banca dati come la Centrale dei Rischi pone rilevanti problemi di riservatezza. A tutela della privacy dei cittadini e delle imprese è necessario che siano adottati accorgimenti tecnici e organizzativi atti a garantire che gli accessi

all'archivio avvengano esclusivamente nei casi resi necessari da esigenze di vigilanza, che i medesimi siano registrati e controllati. A tal fine sono fatte salve le attribuzioni della Banca d'Italia quale titolare del trattamento dei dati e rimangono distinte le funzioni tra soggetto gestore dell'archivio e fruitori del servizio;

per talune fattispecie riguardanti richieste alla Centrale dei Rischi aventi ad oggetto un periodo storico superiore ai 13 mesi ovvero gruppi industriali con struttura finanziaria particolarmente complessa, la ricostruzione dei dati rende comunque necessario la collaborazione operativa tra soggetto richiedente e soggetto gestore della base dati;

l'accesso alla Centrale, configurato dalla disposizione ora approvata come da attuarsi in via diretta, comunque presuppone l'osservanza di tutte le norme comunitarie e nazionali sopra richiamate alle quali la disposizione stessa non deroga,

impegna il Governo:

perché il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, ai sensi del Testo unico bancario, emani un'apposita disciplina di attuazione della disposizione testé approvata. Essa dovrà contenere un atto di indirizzo per la Consob con il quale, nell'indicare le concrete modalità dell'accesso telematico alla Centrale dei Rischi, sia puntualizzato che, in coerenza con il richiamato quadro normativo che regola la materia e con le previste responsabilità, l'accesso stesso deve avvenire di volta in volta con riferimento ai dati di un singolo nominativo e solo dopo che il Presidente della Consob ne abbia fatto motivata richiesta al Governatore della Banca d'Italia ai sensi delle disposizioni sul segreto d'ufficio. Gli oneri per il collegamento e le responsabilità connesse all'accesso restano a carico della Consob medesima.

0/2742-B/5/14^a

BOLDI

Il Senato,

in sede di approvazione della legge comunitaria 2004,

impegna il Governo a far sì che:

1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o d'impresa adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo.

2. I soggetti di cui al comma 1 non siano tenuti alla comunicazione annuale al Catasto, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applichino ai rifiuti urbani.

0/2742-B/6/14^a

BOLDI, CHIRILLI, TIRELLI, BEDIN

Il Senato,

in sede di approvazione della legge comunitaria 2004,

impegna il Governo a far sì che:

al comma 166 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 la denominazione della classe identificativa dei farmaci OTC, «c-bis», sia sostituita dalla seguente dizione: «d».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2742-B**Art. 1.****1.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8».

1.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1.All.A.1

BASILE

All'allegato A, aggiungere le seguenti direttive:

«Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche.

Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAAE)».

1.All.B.1

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, all'allegato B, aggiungere le seguenti direttive:

«2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.

2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)».

1.All.B.2

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO, BASTIANONI

Al comma 1, all'allegato B, aggiungere la seguente voce:

«2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni».

1.All.B.3

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO, BASTIANONI

Al comma 1, all'allegato B, aggiungere la seguente voce:

«2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)».

Art. 2.**2.1**

BEDIN

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.2

D'AMICO, BEDIN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed».

Art. 7.**7.0.1**

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 2 e 6 del decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 11 aprile 1996, di recepimento della direttiva 94/11/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore)

1. Al decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 11 aprile 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1996, n. 97, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il punto 2, dell'articolo 2, è sostituito dal seguente:

"2. L'etichettatura deve fornire informazioni sulla composizione delle tre parti della calzatura, definite nell'allegato 1 e cioè:

a) tomaia;

b) rivestimento della tomaia e suola interna;

c) suola esterna;

- d) sull'origine dei materiali e delle relative lavorazioni;
- e) sulla denominazione e codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la certificazione DPI ai sensi del decreto legislativo n. 475 del 1992 solo per i prodotti extra CEE".

a) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6. – 1. Le prescrizioni del presente decreto sono obbligatorie per l'etichettatura delle calzature con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Alle calzature fatturate e consegnate al venditore al dettaglio prima di questa data non si applicano le disposizioni previste dal presente decreto, fino all'anno successivo alla sua entrata in vigore.

2. L'autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature non conformi alle presenti disposizioni"».

7.0.2

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, di attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile)

1. Al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 8, il comma 1, è sostituito dal seguente comma:

"1. I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale o commerciale: l'etichetta o il contrassegno deve fornire informazioni:

1.1 sulla composizione dei materiali;

1.2 sull'origine dei suddetti materiali e delle relative lavorazioni;

1.3 sulla denominazione e sul codice identificativo dell'organismo, italiano autorizzato che ha rilasciato la certificazione DPI ai sensi del decreto legislativo n. 475 del 1992 solo per i prodotti extra CEE.

L'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi non sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico".

b) L'articolo 15, è sostituito dal seguente:

"Articolo 15. - (*Sanzioni*). - 1. Le prescrizioni del presente decreto sono obbligatorie per l'etichettatura dei prodotti tessili a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai prodotti tessili fatturati e consegnati al venditore al dettaglio prima di questa data non si applicano le disposizioni previste dal presente decreto fino ai tre mesi successivi alla sua data di entrata in vigore.

L'Autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato dei prodotti tessili non conformi alle presenti disposizioni.

2. La violazione dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui all'articolo 8, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro ottomila.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto è attribuita al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato che la esercita attraverso gli uffici provinciali, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli aventi specifiche competenze in materia, e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, nonché degli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria".

Art. 8.

8.1

BEDIN

Al comma 1, capoverso «4-bis,» dopo le parole: «di sospensione» inserire la seguente: «, modifica».

8.2

BAIO DOSSI, BOLDI, CARRARA, SALZANO, DANZI, BIANCONI, ULIVI, SALINI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

"10. La Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione

delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

- a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
- b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
- c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico;
- d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)."

1-ter. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ultimo periodo, dopo le parole: "lettera c)", sono inserite le seguenti: "e lettera d)".».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché nuove norme in materia di classificazione dei farmaci».

8.3

CICCANTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

"10. La Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

- a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
- b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
- c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico;
- d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)."

Conseguentemente all'articolo 8 comma 14 della legge n. 537/93 ultimo periodo dopo le parole: "lettera c)" aggiungere le seguenti: "e lettera d)".».

Alla rubrica dell'articolo, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché nuove norme in materia di classificazione dei farmaci».

8.4

IZZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

"10. La Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

- a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
- b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
- c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico;
- d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)."

Conseguentemente all'articolo 8 comma 14 della legge n. 537/93 ultimo periodo dopo le parole: "lettera c)" aggiungere le seguenti: "e lettera d)"».

Alla rubrica dell'articolo, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché nuove norme in materia di classificazione dei farmaci».

8.5

BOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

"10. La Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

- a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
- b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
- c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico;
- d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)."

Conseguentemente all'articolo 8 comma 14 della legge n. 537/93 ultimo periodo dopo le parole: "lettera c)" aggiungere le seguenti: "e lettera d)"».

Alla rubrica dell'articolo, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché nuove norme in materia di classificazione dei farmaci».

8.0.1

MAGNALBÒ, ULIVI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in merito alla classificazione dei medicinali)

1. Al comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire la lettera *c-bis*) con la seguente lettera: "*d*) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"».

8.0.2

MAGNALBÒ, ULIVI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in merito alla classificazione dei medicinali)

1. Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la denominazione della classe identificativa dei farmaci OTC, "*c-bis*.", è sostituita dalla seguente dizione: "*d*"».

8.0.3

SANZARELLO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in merito alla classificazione dei medicinali)

1. Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la denominazione della classe identificativa dei farmaci OTC, "c-bis.", è sostituita dalla seguente dizione: "d"».

8.0.4

BOLDI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in merito alla classificazione dei medicinali)

1. Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la denominazione della classe identificativa dei farmaci OTC, "c-bis.", è sostituita dalla seguente dizione: "d"».

8.0.5

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in merito alla classificazione dei medicinali)

1. Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la denominazione della classe identificativa dei farmaci OTC, "c-bis.", è sostituita dalla seguente dizione: "d"».

8.0.6

Izzo

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifica all'articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
in merito alla classificazione dei medicinali)*

1. Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la denominazione della classe identificativa dei farmaci OTC, "c-bis.", è sostituita dalla seguente dizione: "d"».

8.0.7

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifica all'articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
in merito alla classificazione dei medicinali)*

1. Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la denominazione della classe identificativa dei farmaci OTC, "c-bis.", è sostituita dalla seguente dizione: "d"».

Art. 9.**9.1**

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente.

«Art. 9.

(Delega al Governo per il recepimento delle direttive 2003/6/CE, 2003/124/CE e 2003/125/CE, in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 4 e 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle attività produttive, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), nonché delle direttive 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, e 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dallo stesso comma 1, nonché dall'articolo 1. comma 4, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. della direttiva 2003/6/CE.

3. Il recepimento delle direttive è informato ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo altresì le nozioni d'informazione privilegiata, abuso della stessa e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari e i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni e i divieti delle direttive medesime, tenendo conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adot-

tate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE;

b) individuare nella Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'autorità nazionale competente in materia e disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre autorità nazionali ed estere, al fine della repressione delle violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui al comma 1, della circolazione delle informazioni e dell'opposizione del segreto d'ufficio;

c) disciplinare, anche mediante l'attribuzione del relativo potere regolamentare alla CONSOB, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE:

1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera a) anche in relazione alle prassi di mercato ammesse;

2) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:

2.1) gli obblighi di comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico;

2.2) il ritardo della divulgazione al pubblico, fermo restando il potere della CONSOB di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico;

2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione di informazioni privilegiate a terzi senza obbligo di comunicazione al pubblico;

2.4) la tenuta dei registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;

2.5) gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione, o per conto di esse, nonché da soggetti a queste strettamente collegati, o per conto di essi, individuandone a tale fine la nozione;

3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e trasparenza a carico di chiunque produca o diffonda ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie d'investimento.

4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni Strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

5) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza alla CONSOB;

6) le modalità, conformi a principi di trasparenza e correttezza, per la diffusione di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari da parte di istituzioni pubbliche;

7) i casi d'inapplicabilità delle disposizioni adottate nel recepimento della direttiva 2003/6/CE in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi e alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;

d) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e d'indagine di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/6/CE, anche nei confronti di soggetti non vigilati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva stessa, salvo l'ispezione e la perquisizione di locali non adibiti all'esercizio di attività professionali, consentite previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, stabilendo inoltre che la CONSOB possa:

1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE, avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza;

2) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni;

3) accedere alle informazioni relative al traffico telefonico, via internet o per via telematica, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, senza oneri aggiuntivi,

4) procedere al sequestro di beni in via amministrativa, ovvero richiedere all'autorità giudiziaria il sequestro penale dei beni che possono essere oggetto di confisca;

5) delegare a gestori di mercati regolamentati taluni poteri di vigilanza in materia;

e) disciplinare i rapporti tra la CONSOB e l'autorità giudiziaria per l'attività svolta nei confronti dei soggetti non vigilati;

f) prevedere la pena dell'arresto fino a un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e d'indagine previsti dalla direttiva 2003/6/CE da parte della CONSOB, e la pena dell'ammenda, non inferiore nel minimo a 1.000 euro e non superiore nel massimo a 25.000 euro, per i soggetti che non ottemperino nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritardino l'esercizio delle sue funzioni, con aggravamento della pena per i soggetti indicati nell'articolo 2638 del codice civile;

g) prevedere sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento della direttiva, tenendo conto dei principi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere, in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 20.000 euro e non superiori nel massimo ad 1.000.000 di euro, da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano ina-

deguate anche se applicate nel massimo; prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 10.000 euro e non superiori nel massimo a 200.000 euro; escludere per tali sanzioni la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni; prevedere adeguate sanzioni accessorie;

h) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi, in relazione alle variazioni dei valori di mercato che ne sono derivate, e qualitativi, in relazione al soggetto che ha posto in essere il comportamento, prevedere le pene della reclusione non inferiore nel minimo a un anno e non superiore nel massimo a sei anni, e della multa nella misura indicata alla lettera *g*);

i) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori amministrativo e penale e prevedere norme di coordinamento dell'attività di accertamento amministrativo con quella dell'autorità giudiziaria;

l) disciplinare l'imputazione della responsabilità per le violazioni di cui alle lettere *f*) ed *h*), anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

m) prevedere norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima della data di entrata in vigore delle medesime disposizioni».

9.2

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVIDA, BUDIN

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, dopo le parole: «delle finanze», aggiungere le seguenti: «e il CICR».

9.3

TREDESE, COSTA

Al comma 1, lettera e), al capoverso 3, dopo le parole: «i soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate», aggiungere le parole: «di cui al comma 1, al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi» e cancellare le parole: «nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento»; dopo le parole: «sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che

gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza», *aggiungere la frase*: «La Consob individua con regolamento un elenco non esaustivo di circostanze cui possono riferirsi gli interessi legittimi di cui al periodo precedente, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE»; *dopo le parole*: «la Consob, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate», *cancellare le parole*: «e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato».

9.4

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera e), all'articolo 114 ivi sostituito, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «La CONSOB» *fino a*: «può individuare» *con le seguenti*: «L'emittente informa senza indugio la CONSOB della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate; la CONSOB individua».

9.5

TREDESE, COSTA

Al comma 1, lettera e), al capoverso «7», dopo le parole: «nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob», *cancellare le parole*: «e al pubblico»; *dopo le parole*: «La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni», *cancellare le parole*: «nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma».

9.6

CARUSO Antonino

Al comma 1, alla lettera e), all'articolo 114 ivi richiamato, al settimo capoverso, sopprimere le parole da: «Tale comunicazione deve essere effettuata» *fino a*: «in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004» *e sostituire le parole*: «con lo stesso regola-

mento» *con le altre*: «con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004,».

9.7

TIRELLI

Al comma 1, alla lettera e), all'articolo 114 ivi richiamato, al settimo capoverso, sopprimere le parole da: «Tale comunicazione deve essere effettuata» fino a: «in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004» e sostituire le parole: «con lo stesso regolamento» con le altre: «con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004,».

9.8

D'AMICO, BEDIN

Al comma 1, lettera e), all'articolo 114 ivi sostituito, al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «Tale comunicazione» con le seguenti: «Se dette operazioni superano l'importo di un milione di euro, tale comunicazione».

9.9

D'AMICO, BEDIN, CASTELLANI

Al comma 1, lettera e), all'articolo 114 ivi sostituito, al comma 8, sopprimere le parole: «o valutazioni, comprese le società di rating».

9.10

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera e), all'articolo 114 ivi sostituito, al comma 8, dopo le parole: «producono o diffondono» aggiungere le seguenti: «, in maniera implicita o espricita,».

9.11

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera e), all'articolo 114 ivi sostituito, al comma 11, dopo le parole: «Le istituzioni» aggiungere le seguenti: «pubbliche o private».

9.12

TREDESE, COSTA

Al comma 1, lettera e), al capoverso «12», dopo le parole: «le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani e esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani» aggiungere le seguenti: «le disposizioni del presente articolo non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani».

9.13

TREDESE, COSTA

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «Gli emittenti quotati» sopprimere le seguenti: «e i soggetti in rapporto di controllo con essi».

9.14

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) all'articolo 116, comma 1, le parole: "114 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "114, 115 e 115-bis"».

9.15

TREDESE, COSTA

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «ad eccezione» sostituire le parole: «del comma 7» con le seguenti: «dei commi dal 7 al 12».

9.16

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera l), al capoverso «Art. 170-bis» sostituire le parole da: «fino a due anni» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da euro centomila a euro quattrocentomila».

9.17

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera l), al capoverso «Art. 170-bis», sostituire le parole: «fino a due anni» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «da due a otto anni e con la multa da euro centomila a euro quattrocentomila».

9.18

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 180» comma 1, lettera a), dopo la parole: «o di altro paese dell'Unione europea» aggiungere le seguenti: «ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116,».

9.19

BEDIN, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 180» comma 1, lettera a), dopo la parole: «altro Paese dell'Unione europea» aggiungere le seguenti: «ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116,».

9.20

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVIDA, BUDIN

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 182», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero diffusi tra il pubblico italiano ai sensi dell'articolo 116».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116».

9.21

TREDESE, COSTA

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 183», comma 1, lettera b), dopo le parole: «stabilite dalla Consob con regolamento», aggiungere le seguenti: «in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE».

9.22

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 184», comma 1, alinea, sostituire le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila», con le seguenti: «da tre a otto anni e con la multa da euro duecentomila».

9.23

CARUSO Antonino

Al comma 2, lettera a), all'Art. 184 ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire le parole: «sei anni», con le seguenti: «tre anni».

9.24

TIRELLI

Al comma 2, lettera a), all'Art. 184 ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire le parole: «sei anni», con le seguenti: «tre anni».

9.25

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVIDA, BUDIN

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 185», comma 1, sostituire la parola: «sensibile», con la seguente: «artificiosa».

9.26

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 185», comma 1, sostituire la parola: «ventimila», con la seguente: «duecentomila».

9.27

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 186», comma 1, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «un anno».

9.28

TREDESE, COSTA

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187», comma 1, dopo le parole: «dal presente capo», sostituire la parola: «è», con le seguenti: «può essere».

9.30

CARUSO Antonino

Al comma 2, lettera a), all'Art. 187-bis ivi richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato», con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato», e all'articolo 187-ter ivi richiamato al capoverso 1 e al capoverso 3, sostituire le parole: «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato», con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».

Conseguentemente al medesimo comma 2, lettera a), sopprimere l'articolo 187-terdecies ivi richiamato.

9.31

TIRELLI

Al comma 2, lettera a), all'Art. 187-bis ivi richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato», con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato», e all'articolo 187-ter ivi richiamato al capoverso 1 e al capoverso 3, sostituire le parole: «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato», con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».

Conseguentemente al medesimo comma 2, lettera a), sopprimere l'articolo 187-terdecies ivi richiamato.

9.32

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-bis», comma 1, sostituire le parole: «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato», con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».

9.33

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-bis», comma 1, alinea, sostituire la parola: «ventimila», con la seguente: «duecentomila».

9.34

TREDESE, COSTA

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «acquista, vende», aggiungere le seguenti: «o cerca di acquistare o vendere».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 187-bis», sopprimere il comma 6.

9.35

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «acquista, vende», aggiungere le seguenti: «, cerca di acquistare o vendere».

9.36

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «acquista, vende», aggiungere le seguenti: «, cerca di acquistare o vendere».

9.37

CARUSO Antonino

Al comma 2, lettera a), all'Art. 187-bis ivi richiamato, sopprimere il capoverso 6.

9.38

TIRELLI

Al comma 2, lettera a), all'Art. 187-bis ivi richiamato, sopprimere il capoverso 6.

9.39

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-ter», comma 1, sostituire le parole: «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato», con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».

9.40

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-ter», comma 1, sostituire le parole: «Internet o ogni altro», con le seguenti: «Internet, o ogni altro».

9.41

TREDESE, COSTA

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-ter», comma 1, dopo le parole: «compreso Internet o», aggiungere la seguente: «tramite».

9.42

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-ter», comma 2, dopo le parole: «soggetti traggano», aggiungere le seguenti: «o facciano scientemente trarre da altri».

9.43

CARUSO Antonino

Al comma 2, lettera a), all'Art. 187-ter ivi richiamato, sopprimere il capoverso 6.

9.44

TIRELLI

Al comma 2, lettera a), all'Art. 187-ter ivi richiamato, sopprimere il capoverso 6.

9.45

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-quater», comma 2, sostituire le parole: «due mesi», con le seguenti: «un anno».

9.46

TIRELLI

Al comma 2, lettera a), sopprimere l'articolo 187-quinques, ivi richiamato.

9.47

TREDESE, COSTA

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-sexis», comma 1, sostituire le parole: «importa sempre la», con le seguenti parole: «può essere accompagnata dalla».

9.48

TIRELLI

Al comma 2, lettera a), all'Art. 187-septies, ivi richiamato, apportare le seguenti modificazioni: al primo capoverso, sostituire le parole: «dalla Consob», con le seguenti: «dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob»; al quarto capoverso sostituire le parole: «alla Consob», con le seguenti: «al Ministero dell'economia e delle finanze», e al settimo capoverso, dopo le parole: «della Corte d'appello», inserire le seguenti: «al Ministero dell'economia e delle finanze e».

9.49

TIRELLI

Al comma 2, lettera a), all'Art. 187-septies, ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«8-bis. Si applica la disposizione dell'articolo 195, comma 4»,

e alla lettera c), sostituire l'articolo 195 ivi richiamato con il seguente:

«Art. 195.

(Procedura sanzionatoria)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel bollettino della Banca d'Italia o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore delle violazioni.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 187-septies, commi 2, 4, 6, 7 e 8.

4. Le società e gli enti ai quali appartengano gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 2 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

9.50

TIRELLI

Al comma 2, lettera a), all'Art. 187-septies, ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«8-bis. Si applica la disposizione dell'articolo 195, comma 4»,

e alla lettera c), sostituire l'articolo 195 ivi richiamato con il seguente:

«Art. 195.

(Procedura sanzionatoria)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contesta-

zione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel bollettino della Banca d'Italia o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore delle violazioni.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 187-*septies*, commi 2, 4, 6, 7 e 8.

4. Le società e gli enti ai quali appartengano gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 2 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

9.51

D'AMICO, BEDIN, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 2, lettera a), sostituire l'articolo 187-octies ivi inserito, con il seguente:

«Art. 187-*octies*.

(Poteri della CONSOB)

1. Fatte le ulteriori e specifiche attribuzioni di legge, la CONSOB, nell'esercizio delle proprie funzioni e dotata in via generale dei seguenti poteri:

a) poteri di indirizzo: la CONSOB adotta linee di indirizzo ovvero regolamenti rivolti agli operatori dei mercati mobiliari, contenenti disposizioni volte alla salvaguardia delle finalità di tutela dei soggetti investitori nei mercati dei valori mobiliari, con particolare riguardo alla tutela delle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati; regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;

b) poteri istruttori e di indagine: la CONSOB procede d'ufficio o ad istanza dei soggetti interessati pubblici o privati, ivi comprese le associazioni degli utenti e dei consumatori, a svolgere indagini conoscitive di natura generale nei settori di competenza, ovvero a svolgere attività istruttorie specifiche finalizzate all'esercizio dei poteri interdittivi e sanzionatori. Ogni qualvolta, nel corso o all'esito delle predette indagini, la CONSOB ravvisi gli estremi della commissione di un reato, presenta rapporto all'autorità giudiziaria competente;

c) poteri di accesso e di acquisizione di documenti: nell'esercizio dei propri poteri di istruttoria e di indagine la CONSOB può ordinare l'esibizione di documentazione detenuta da soggetti pubblici e privati senza che sia possibile opporre il segreto di ufficio o il segreto bancario; a tal fine si avvale dell'assistenza del Corpo della Guardia di Finanza. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte della CONSOB sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi dell'autorità governativa e delle pubbliche amministrazioni. I soggetti che, richiesti di fornire gli elementi di cui alla presente lettera, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro;

d) poteri interdittivi e inibitori: qualora appaia possibile il verificarsi di gravi pregiudizi per gli interessi degli investitori e per la stabilità dei mercati mobiliari e ricorrano gli estremi della gravità e dell'urgenza, la CONSOB può adottare provvedimenti aventi durata determinata anche di carattere interdittivo e inibitorio nei confronti dei destinatari. In ogni caso è data la possibilità ai soggetti destinatari dei provvedimenti cautelari di cui alla presente lettera di chiedere un riesame alla stessa CONSOB, che dispone in merito con provvedimento motivato impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria;

e) poteri sanzionatori: nell'esercizio delle sue funzioni la CONSOB può irrogare direttamente sanzioni amministrative pecuniarie, secondo le procedure previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonchè adottare provvedimenti di sospensione e decadenza da cariche sociali. La CONSOB può inoltre proporre agli ordini professionali di appartenenza l'adozione di misure disciplinari a carico dei rispettivi iscritti. La proposta si intende accolta e il provvedimento proposto si intende conseguentemente adottato in assenza di diversa deliberazione, che deve intervenire entro il termine di due mesi;

f) poteri di segnalazione: fatti salvi gli obblighi di comunicazione, la CONSOB può in ogni momento segnalare al Parlamento e al Governo, con apposita comunicazione, l'opportunità di interventi normativi in relazione a specifiche esigenze di tutela del mercato e degli investitori. Il presidente dell'Autorità informa, con propria comunicazione, il Parlamento e il Governo degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione, quando li ritenga rilevanti ai fini del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari e della piena tutela degli interessi degli investitori».

9.52

D'AMICO, BEDIN, CASTELLANI

Al comma 2, lettera a), all'articolo 187-octies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ivi introdotto, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La CONSOB quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dagli uffici, gli estremi di un possibile intervento per l'esercizio delle competenze alla stessa affidate dalla legge, delibera l'avvio del procedimento volto all'adozione del provvedimento di propria competenza.

2-bis. La decisione di avvio del procedimento indica gli elementi essenziali già acquisiti. responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento, il termine entro cui può essere richiesta l'audizione personale di cui al comma 2-*quater*, nonché il termine di conclusione del procedimento.

2-ter. La decisione di avvio del procedimento è comunicata ai soggetti diretti destinatari del provvedimento adottabile a conclusione del procedimento. Dell'avvio del procedimento è data, altresì, notizia con la pubblicazione della decisione sul bollettino o attraverso le ulteriori modalità anche telematiche, definite dalla CONSOB con proprio regolamento.

2-*quater*. Entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento gli interessati possono chiedere di essere sentiti personalmente oppure a mezzo di procuratore speciale munito di apposita documentazione che comprovi il potere di rappresentanza. Gli interessati possono farsi assistere da consulenti di fiducia. Delle audizioni è redatto processo verbale e può essere disposta la registrazione magnetica. Copia del verbale e dell'eventuale registrazione è acquisita agli atti.

2-*quinqüies*. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente Titolo, nei limiti e con le modalità previsti dal presente decreto».

9.53

TREDESE, COSTA

Al comma 2, lettera a), al capoverso «187-octies (Poteri della Consob)», comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati e informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed», ed al medesimo capoverso «Art. 187-octies (Poteri della Consob)», comma 4, sopprimere la lettera c).

9.54

SALERNO, GRILLO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-octies», comma 4, sopprimere la lettera e).

9.55

SALERNO, GRILLO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-octies», comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «direttamente, mediante apposita connessione telematica».

9.56

TREDESE, COSTA

Al comma 2, lettera a), al capoverso «Art. 187-octies, (Poteri della Consob)», comma 5, dopo le parole: «Detta autorizzazione è necessaria anche in», aggiungere le seguenti: «ogni caso di ispezione di locali non adibiti all'esercizio di attività professionali e in».

9.57

D'AMICO, BEDIN, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 2, lettera a), all'art. 187-octies ivi inserito, al comma 8, sopprimere la lettera e).

9.58

D'AMICO, BEDIN, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 2, lettera a), all'art. 187-octies ivi inserito, al comma 8, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) sulla base di apposite convenzioni, stabilire rapporti di collaborazione con la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di coordinare e agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni; la CONSOB e detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio qualora le informazioni richieste siano utili al perseguimento delle finalità assegnate al richiedente dall'ordinamento; nell'eserci-

zio della rispettiva autonomia regolamentare, la Banca d'Italia, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la CONSOB prevedono forme di consultazione periodica almeno trimestrale, ovvero specifiche modalità di scambio delle informazioni».

9.59

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-octies», comma 11, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, sempre che il dante causa sia risultato anch'egli estraneo all'illecito».

9.60

TREDESE, COSTA

Al comma 2, lettera a), al capoverso «Art. 187-octies, (Poteri della Consob)», comma 12, dopo le parole: «la Consob può avvalersi», aggiungere le seguenti: «dell'assistenza», e dopo le parole: «della Guardia di Finanza che», sostituire le parole: «esegue gli accertamenti richiesti agendo» con le seguenti: «su richiesta della stessa e nell'ambito delle direttive ricevute agisce».

9.61

TREDESE, COSTA

Al comma 2, lettera a), al capoverso «Art. 187-octies, (Poteri della Consob)», comma 13, prima delle parole: «tutte le notizie», aggiungere la seguente: «Di»; dopo le parole: «le informazioni e i dati acquisiti», sopprimere le seguenti: «dalla Guardia di Finanza»; dopo le parole: «nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12», aggiungere le seguenti: «e delle relative risultanze, la Guardia di Finanza riferisce senza indugio esclusivamente alla Consob, mediante rapporto con divieto di darne notizia ad altri soggetti o farne rapporto ad altri organi o pubbliche amministrazioni»; dopo le parole: «nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12», sopprimere le seguenti: «sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob».

9.62

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-octies», dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. La CONSOB, nell'esercizio del potere di cui al comma 3, lettera e), può avvalersi del personale della Banca d'Italia; le forme e le modalità di impiego sono determinate mediante apposito accordo fra le due autorità, tenendo conto delle rispettive esigenze organizzative. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13, relative al segreto d'ufficio».

9.63

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-nonies», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria prevista rispettivamente dall'articolo 187-bis, quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di abuso di informazioni privilegiate, e dall'articolo 187-ter, quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di manipolazione del mercato».

9.64

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-nonies», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria prevista rispettivamente dall'articolo 187-bis, quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di abuso di informazioni privilegiate, e dall'articolo 187-ter, quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di manipolazione del mercato».

9.65

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-undecies», comma 2, sostituire le parole: «dell'offensività del fatto» con le seguenti: «della gravità del fatto».

9.66

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BUDIN

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-duodecies», comma 1, sostituire la parola: «187-septies» con la seguente: «195».

9.67

CARUSO Antonino

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente articolo sono stati definiti prima della data di entrata in vigore dello stesso si applicano le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 507 del 1999».

9.68

TIRELLI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente articolo sono stati definiti prima della data di entrata in vigore dello stesso si applicano le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 507 del 1999».

9.69

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, CASTELLANI, CAVALLARO

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'articolo 31 del testo unico di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito

dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovuti dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della CONSOB ai sensi del comma 6, e sotto la vigilanza della medesima.";

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "indette dalla CONSOB" sono soppresse;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

d) alle cause di incompatibilità relative all'iscrizione all'albo di cui al comma 4;

e) alle sanzioni e ai provvedimenti cautelari disciplinati dagli articoli 55 e 196;

f) all'esame, da parte della CONSOB medesima, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;

i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della CONSOB medesima."».

Art. 10.**10.1**

BASILE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei suddetti ingredienti» con le seguenti: «di tutti i suddetti ingredienti».

10.2

BASILE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) assicurare un aggiornamento automatico o comunque sistematico, periodico e rapido della lista degli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze in piena corrispondenza con l'aggiornamento dell'Allegato III-bis della direttiva 2003/89/CE».

10.3

BASILE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) stabilire il divieto di vendita dei prodotti non conformi alla predetta direttiva a decorrere dal 25 novembre 2005, a prescindere dalla data di etichettatura, ma garantendo che i prodotti immessi sul mercato prima di quella data e non conformi alla suddetta direttiva possano essere venduti fino ad esaurimento delle scorte».

Art. 14.**14.1**

VALLONE, BEDIN, LIGUORI

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

«0a) nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/96/CE del Consiglio del 15 novembre 1993, e del Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120, predisporre misure idonee a stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra ad un livello

che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico;

0a-bis) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla direttiva di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

0a-ter) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettere *0a*), *0a-bis*) e *0a-ter*) si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura dello 0,5 per cento».

14.2

VALLONE, BEDIN, LIGUORI

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

«*0a*) stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto e delle relative norme di recepimento e di attuazione;

0a-bis) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

0a-ter) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia».

14.3

VALLONE, BEDIN, LIGUORI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in coerenza con gli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE e al protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120, garantendo comunque una diminuzione delle emissioni climalteranti del 6,5 per cento rispetto al 1990».

14.4

VALLONE, BEDIN, LIGUORI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE e al protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120, prioritariamente attraverso il ricorso a misure, realizzate in Italia, di efficienza energetica, di promozione delle fonti rinnovabili di energia e di riduzione delle emissioni climalteranti».

14.5

VALLONE, BEDIN, LIGUORI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) assicurare che la quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato sia pienamente coerente con il raggiungimento nei tempi previsti ed il superamento, nel medio termine, degli obiettivi di riduzione delle emissioni assegnati all'Italia ai sensi della decisione 2002/358/CE, tenendo conto della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva e degli incrementi delle emissioni dovuti alle disposizioni legislative volte ad assicurare la sicurezza energetica».

14.6

VALLONE, BEDIN, LIGUORI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «in coerenza con l'obiettivo finale di stabilizzare le concentrazioni nell'atmosfera di

gas a effetto serra a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, come stabilito dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio del 15 dicembre 1993».

14.7

VALLONE, BEDIN, LIGUORI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia».

14.8

VALLONE, BEDIN, LIGUORI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) favorire, ricorrendo anche a meccanismi di incentivazione amministrativa o economico-fiscale, l'utilizzo di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra».

14.9

VALLONE, BEDIN, LIGUORI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) prevedere la creazione di un sistema, condiviso a livello comunitario, per assicurare l'efficace e periodico monitoraggio e la verifica dei livelli di emissione e di riduzione effettivamente conseguiti;

b-ter) prevedere l'obbligo, per i gestori che esercitano una delle attività di cui all'Allegato I della direttiva che intendono accedere al sistema di scambio delle relative quote, del conseguimento di una apposita autorizzazione a emettere gas a effetto serra, prevedendo altresì l'obbligo di controllo e notifica delle proprie emissioni specificate in relazione alle proprie attività».

14.10

CARUSO Antonio

Al comma 1, dopo la lettera d), dopo la parola: «prevedere» inserire le altre: «, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3, 4 e 8».

14.11

TIRELLI

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «prevedere» inserire le altre: «, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3, 4 e 8».

14.12

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, BUDIN

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «obiettivi conseguibili», inserire le seguenti: «, in un quadro di politiche di controllo e di contenimento del fabbisogno di energia».

14.13

VALLONE, BEDIN, COVIELLO, CAVALLARO

Al comma 2, prima delle parole: «nonché le modalità», inserire le seguenti: «, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».

14.14

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Il comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è abrogato».

Art. 15.**15.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico».

15.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «completare» con le seguenti: «integrare e aggiornare».

15.3

MUGNAI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la realizzazione di un mercato concorrenziale di vendita».

15.4

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere, tra gli obblighi di servizio pubblico relativi alla sicurezza, compresa la sicurezza d'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché un elevato livello di tutela dell'ambiente anche attraverso l'attuazione delle misure relative al raggiungimento degli standard di qualità dell'aria e degli obiettivi di abbattimento delle emissioni».

15.5

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sulle condizioni della fornitura», inserire le seguenti: «specificando nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali: a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente, nonché b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, qualora le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente, siano a disposizione del pubblico; nonché specificare».

15.6

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione e» con le seguenti: «l'accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema, nonché».

15.7

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «prevedendone la separazione almeno amministrativa» fino alla fine del comma, con le seguenti: «prevedendo che il gestore del sistema di trasmissione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, debba essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione».

15.8

MUGNAI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «amministrativa» con le seguenti: «giuridica e gestionale».

15.9

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) specificare che il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, sia indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni, sulla base dei seguenti criteri minimi: a) i responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione, trasmissione, fornitura di energia elettrica; b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionale delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; c) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete; d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza».

15.10

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) stabilire i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione riguardanti, in particolare: a) la sicurezza tecnica e fisica del sistema elettrico, degli impianti e della relativa apparecchiatura; b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica; c) la protezione dell'ambiente; d) l'assetto del territorio e la scelta del sito; e) l'uso del suolo pubblico; f) l'efficienza energetica; g) la natura delle fonti primarie; h) le caratteristiche specifiche del richiedente, quali la capacità

tecnica, economica e finanziaria; i) il rispetto della concorrenza e l'assenza di qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi».

15.11

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «che tenga conto» con le seguenti: «che garantisca il rispetto».

15.12

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «profilo ambientale», aggiungere le seguenti: «garantendo in particolare l'adozione delle ordinarie procedure di valutazione d'impatto ambientale per la realizzazione e l'esercizio degli impianti, il rispetto della normativa comunitaria in materia di autorizzazione ambientale integrata e».

15.13

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «evitando» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prevedendo, nell'ambito dei criteri di rilascio delle autorizzazioni, l'adozione di misure a tutela della salute e della sicurezza pubblica, dell'ambiente e dell'assetto territoriale, l'uso sostenibile del suo pubblico nonché l'efficienza energetica».

15.14

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «libera concorrenza», aggiungere le seguenti: «e dei principi di sostenibilità ambientale».

15.15

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di sostenibilità ambientale».

15.16

VALLONE, BEDIN, LIGUORI, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «garantire nel dispacciamento degli impianti di generazione la precedenza agli impianti che impiegano fonti rinnovabili e rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica».

15.17

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) specificare i compiti affidati a ciascun gestore del sistema di trasmissione con particolare riferimento alle seguenti funzioni: a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica; b) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affidabilità del sistema; c) gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi; d) fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso; e) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate; f) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema».

15.18

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) assicurare, nel dispacciamento degli impianti di generazione, la priorità agli impianti che impiegano fonti rinnovabili di energia elettrica».

15.19

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «della contrattazione» con le seguenti: «monitorare e rendere trasparente la contrattazione».

15.20

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) attuare misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti prioritariamente attraverso misure di efficienza energetica e gestione della domanda nonché di ricorso alle fonti rinnovabili di energia di cui alla direttiva 2001/77/CE. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

15.21

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

15.22

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, bandire gare per nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda sulla base di criteri pubblicati, designando l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara».

15.23

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «delle nuove fonti rinnovabili di energia e».

15.24

MUGNAI

Al comma 1, lettera f), inserire la parola: «nuova» prima della parola: «cogenerazione», aggiungere dopo le parole: «scadenza delle convenzioni» le altre: «degli altri benefici previsti dalla normativa vigente» sostituire le parole: «assimilate alle» con la seguente: «non».

15.25

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e della cogenerazione» aggiungere la seguente: «anche».

Conseguentemente, alla medesima lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

15.26

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «tipologie di impianto» aggiungere le seguenti: «anche per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili prevedendone, a scadenza delle convenzioni, la garanzia di cessazione di ogni incentivazione assicurata dalle leggi vigenti per le fonti rinnovabili ai fini del conseguimento degli obiettivi di Kyoto».

Conseguentemente, alla medesima lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

15.27

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «tipologie di impianto» aggiungere le seguenti: «, anche per quegli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili prevedendone, a scadenza delle convenzioni, la garanzia di cessazione di ogni incentivazione assicurata dalle leggi vigenti per le fonti rinnovabili ai fini del conseguimento degli obiettivi di Kyoto,».

15.28

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e introducendo» aggiungere le seguenti: «per i settori che non beneficiano delle incentivazioni previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».

Conseguentemente, alla medesima lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

15.29

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e introducendo» aggiungere le seguenti: «in aggiunta all'incentivazioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ulteriori».

Conseguentemente, alla medesima lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

15.30

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «basati su gare».

15.31

MICHELINI, BETTA, COVIELLO, BEDIN

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «definire», inserire le seguenti: «previa valutazione della non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque.».

15.32

MICHELINI, BETTA, COVIELLO, BEDIN

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «ammodernamento degli impianti», aggiungere le seguenti: «e di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica.».

15.33

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che l’Autorità per l’energia elettrica e per il gas, in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale assicurando, in particolare, che il controllo sulla sicurezza degli approvvigionamenti abbia ad oggetto l’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale. Il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori prevedere inoltre che ogni due anni entro il 31 luglio, l’Autorità per l’energia elettrica e per il gas pubblici un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmetta alla Commissione Europea;».

15.34

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «il Ministero delle attività produttive» con le seguenti: «l’Autorità per l’energia elettrica e per il gas».

15.35

COVIELLO, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) definire i criteri tecnici di sicurezza, elaborare e rendere pubbliche norme tecniche che, garantendo l'interoperabilità delle reti e operando in modo obiettivo e non discriminatorio, stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette;».

15.36

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

15.37

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'utilizzo, del trasporto e della produzione di energia, anche in termini di uso sostenibile delle risorse territoriali, di tutela della salute e di raggiungimento degli obiettivi assunti a livello internazionale in materia di emissioni di gas ad effetto serra, nonché di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

15.38

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «ivi incluse le tecnologie nucleari» con le seguenti: «con tecnologie non nucleari, sistemi di messa in sicurezza o smantellamento di impianti elettronucleari».

Conseguentemente, alla medesima lettera l), sopprimere le parole: «ivi compresi gli impianti elettronucleari».

15.39

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «ivi incluse le» con le seguenti: «con esclusione delle».

Conseguentemente, alla medesima lettera l), sopprimere l'inciso: «ivi compresi gli impianti elettronucleari».

15.40

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, BUDIN

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «ivi incluse le tecnologie nucleari» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ivi inclusi programmi di ricerca del cosiddetto nucleare pulito e attività di manutenzione straordinaria e rinnovamento tecnologico di impianti elettronucleari a bassi livelli di sicurezza, vetusti ed obsoleti, localizzati all'estero».

15.41

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, BUDIN

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «ivi incluse le tecnologie nucleari» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ivi inclusi programmi di ricerca afferenti nuove tecnologie per la produzione di energie nucleari senza rilascio di scorie».

15.42

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «ivi incluse» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «escluse le tecnologie ed i sistemi nucleari».

15.43

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli» con le seguenti: «di smantellamento di impianti elettronucleari localizzati all'estero, nonché di realizzazione o di esercizio di impianti termoelettrici all'estero».

15.44

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «ivi compresi gli impianti elettronucleari».

15.45

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «ivi compresi gli» con le seguenti: «con esclusione degli».

15.46

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«l-bis) attribuire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le competenze di cui agli articoli 18 e 23 della direttiva, come previste dalla

legge 14 novembre 1995, n. 481, e dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».

15.47

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«1-bis) attribuire all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le competenze di cui agli articoli 18 e 23 della direttiva, come previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».

Art. 16.

16.1

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale».

16.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo misure che rendano il mercato interno del gas naturale sostenibile sotto il profilo ambientale e non discriminatorio, prevedendo tra gli obblighi relativi al servizio pubblico l’adozione di misure volte ad accrescere il risparmio energetico, la sicurezza, la regolarità, la qualità ed il prezzo delle forniture, nonché il rispetto dell’ambiente e la protezione del clima».

16.3

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «promuovendo», aggiungere le seguenti: «ove necessario e previa positiva valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

16.4

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: «fermo restando il rispetto delle ordinarie procedure di valutazione di impatto ambientale e garantendo il più elevato livello di protezione dell'ambiente. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

16.5

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui, ai sensi della legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio».

16.6

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

16.7

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) assicurare la conformità alla disciplina comunitaria delle disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema nazionale del gas naturale nonché garantire l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale, ivi comprese le opere connesse, prevedendo l'esito positivo di tale procedura come condizione necessaria del procedimento autorizzatorio».

16.8

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «relativamente» fino a: «approvvigionamento».

16.9

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

16.10

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) attribuire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le competenze di cui agli articoli 16 e 25 della direttiva, come previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164».

16.11

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, lettera h) sostituire la parola: «rafforzare» con le seguenti: «in base alle indicazioni in materia stabilite dal DPEF, anche al fine di una loro efficace attuazione, potenziare».

16.12

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole da: «anche promuovendo» fino alla fine della lettera.

16.13

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: «sfruttamento» con le seguenti: «utilizzo sostenibile».

Conseguentemente, alla medesima lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa positiva valutazione di impatto ambientale e d'intesa con le regioni interessate».

16.14

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) attribuire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le competenze di cui agli articoli 16 e 25 della direttiva, come previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164».

Art. 17.**17.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla realizzazione e al potenziamento di impianti approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale, ivi comprese le opere connesse alla sicurezza degli approvvigionamenti. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

17.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine della lettera.

17.3

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «attività produttive», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

Art. 19.**19.1**

BASILE

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2005».

19.2DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «novanta giorni».

Art. 21.**21.1**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento», aggiungere le seguenti: «prevedendo strumenti di monitoraggio in capo al GRTN in grado di verificare costantemente la conformità della produzione giornaliera ai parametri previsti dalla normativa nazionale per l'accesso ai benefici di cui al presente comma».

21.2

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento», aggiungere le seguenti: «nonché della cogenerazione connessa al funzionamento di reti di teleriscaldamento».

21.3

MUGNAI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della cogenerazione di cui alla lettera a) con il quadro normativo comunitario sul mercato interno dell'energia elettrica, con le misure per la riduzione delle emissioni di gas serra e per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili».

21.4

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «e con le misure» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «le misure volte al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra assegnati all'Italia in sede comunitaria ai sensi del Protocollo di Kyoto».

21.5

MUGNAI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) per la realizzazione di unità di piccola cogenerazione e di microgenerazione agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali, a parità di gettito complessivo».

21.6

CICCANTI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento» con le seguenti: «agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione, in particolare quella ad alto rendimento, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 79».

21.7

MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento», con le seguenti: «agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione, in particolare quella ad alto rendimento, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 79».

21.8

MUGNAI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«e) assicurare alla produzione da cogenerazione utilizzando fonte primaria non rinnovabile l'esenzione dall'obbligo dell'immissione annuale nel sistema elettrico nazionale di una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili corrispondente alla produzione di energia elettrica equivalente all'energia primaria risparmiata rispetto alle produzioni separate di energia elettrica e calore;

f) istituire adeguate modalità di monitoraggio e di misura fiscale mensile delle grandezze concorrenti alla determinazione dei parametri di qualificazione previsti dalla normativa nazionale e dell'effettivo utilizzo, a fini civili o industriali, del calore prodotto dagli impianti di cogenerazione».

Art. 24.**24.1**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, BUDIN

Al comma 9, sostituire le parole da: «L'avviso» fino alla fine del comma con le seguenti: «Per ogni intervento previsto nei programmi il suddetto avviso deve indicare, secondo quanto previsto dagli articoli 85 e 91 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché specificare che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alla migliore delle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto de I Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono annullati gli effetti delle procedure in corso che

nc-n si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi pubblicati non contengano le specificate indicazioni».

24.2

VERALDI, BEDIN

Al comma 9, sostituire le parole da: «L'avviso» fino alla fine del comma con le seguenti: «Per ogni intervento previsto nei programmi il suddetto avviso deve indicare, secondo quanto previsto dagli articoli 85 e 91 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 54, gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché specificare che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alla migliore delle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono annullati gli effetti delle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi pubblicati non contengano le specificate indicazioni».

24.3

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, BUDIN

Al comma 9, sostituire le parole da: «contenere i criteri» fino a: «il proprio progetto alle» con le seguenti: «, per ogni intervento previsto nei programmi, indicare, secondo quanto previsto dagli articoli 85 e 91 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché specificare che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alla migliore delle».

24.4

VERALDI, BEDIN

Al comma 9, dopo le parole: «le diverse proposte» inserire le seguenti: «e, conseguentemente, alla scelta del promotore concessionario».

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 37-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono abrogati».

24.5

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 9, sostituire le parole: «alla data di adozione del predetto decreto» *con le seguenti:* «alla data di pubblicazione del decreto medesimo, il quale provvede a disciplinare l'annullamento delle procedure».

24.6

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, BUDIN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 37-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"«2-quater. Qualora per un intervento siano presentate più di una proposta e più di una, ai sensi dell'articolo 37-ter, sia ritenuta di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudicatrici invitano i relativi promotori a presentare, entro quindici giorni dalla richiesta, le eventuali proposte migliorative degli elementi di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di natura quantitativa e procedono all'aggiudicazione della concessione secondo quanto previsto nell'avviso indicativo e nell'articolo 21. Qualora per un intervento sia presentata una sola proposta, oppure nel caso siano presentate più proposte ma una sola sia ritenuta ai sensi dell'articolo 7-ter di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione della concessione secondo quanto disposto dall'articolo 37-quater"».

24.7

VERALDI, BEDIN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 37-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-quater. Qualora per un intervento siano presentate più di una proposta e più di una, ai sensi dell'articolo 37-ter, sia ritenuta di pubblico in-

teresse, le amministrazioni aggiudicatrici invitano i relativi promotori a presentare, entro quindici giorni dalla richiesta, le eventuali proposte migliorative degli elementi di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di natura quantitativa e procedono all'aggiudicazione della concessione secondo quanto previsto nell'avviso indicativo e nell'articolo 21. Qualora per un intervento sia presentata una sola proposta, oppure nel caso siano presentate più proposte ma una sola sia ritenuta ai sensi dell'articolo 37-ter di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione della concessione secondo quanto disposto dall'articolo 37-quater"».

24.8

VERALDI, BEDIN

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, per l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione"».

24.9

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 11, dopo le parole: «non è concluso» aggiungere la seguente: «positivamente».

24.10

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per le caratteristiche di assoluta straordinarietà del progetto del ponte sullo Stretto di Messina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dispone che per il progetto definitivo sia obbligatoriamente previsto l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova

pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati»

24.11

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. All'articolo 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Nel caso che le varianti modifichino l'area di sedime su cui insiste il tracciato o l'area di cantierizzazione, o eccedano per oltre il 5% anche uno solo dei seguenti parametri: volumetrico, dimensionale (anche per le fondazioni o le strutture portanti, considerate come parametri specifici), lunghezza del tracciato, costo dell'opera, il Ministro dispone nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati"».

24.12

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 12 sostituire le parole da: «il quale, ove ritenga», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «che dispone».

24.13

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 12 sostituire le parole da: «ove ritenga», fino a: «sull'ambiente» con le seguenti: «, nel caso che le varianti modifichino l'area di sedime su cui insiste il tracciato o l'area di cantierizzazione, o eccedano per oltre il 5% anche uno solo dei seguenti parametri: volumetrico, dimen-

sionale (anche per le fondazioni o le strutture portanti, considerate come parametri specifici), lunghezza del tracciato, costo dell'opera».

24.14

GRILLO, CHIRILLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, al comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, per l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione"».

Art. 25.

25.1

VERALDI, BEDIN, COLETTI, CAVALLARO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 25. - *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi).* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo volto a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al presente articolo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dalle Commissioni parlamentari competenti. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, lo schema alle Commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro trenta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui al comma 2.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare i soggetti pubblici e privati destinatari delle norme, definendo in particolare la figura di «organismo di diritto pubblico» tenuto ad applicare le procedure pubbliche di scelta del contraente;

b) definire con chiarezza la figura dell'accordo-quadro, determinandone limiti quantitativi e temporali di vigenza e stabilendo adeguate forme di pubblicità preventive e successive all'attribuzione dell'appalto;

c) definire condizioni e procedure interne necessarie per l'applicazione delle richieste di esenzione e prevedere comunque le norme fondamentali che disciplinano gli appalti attribuiti dagli enti pubblici esenti;

d) disciplinare l'accesso alle procedure di attribuzione degli appalti, stabilendo in particolare l'obbligo di pubblicazione dell'avviso indicativo annuale, nonché le procedure di pubblicità relative ai sistemi permanenti di qualificazione e le norme fondamentali della loro gestione;

e) dettare una disciplina specifica per il subappalto, indicandone condizioni e limiti con particolare riferimento alla indicazione delle parti dell'appalto che possono essere subappaltate a terzi, nonché dei subappaltatori ammessi;

f) specificare e definire i casi e le condizioni in cui il collegamento e il controllo fra imprese comporta l'esclusione dalla gara, specificando anche i casi di controllo;

g) rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici e privati aggiudicatori la precisazione preventiva delle autorità dalle quali le imprese concorrenti possono ottenere le informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro;

h) definire le procedure per la verifica in contraddittorio delle offerte che si presentino anormalmente basse;

i) specificare che nei disciplinari di appalti e di forniture relativi al settore del trasporto deve essere stabilito l'obbligo contrattuale dei soggetti appaltatori di adottare tutte le misure tecniche idonee a contenere i limiti massimi di tollerabilità dell'inquinamento acustico, nelle diverse modalità in cui esso si manifesta, entro i limiti indicati nella normativa comunitaria qualora essa assicuri un livello di protezione più elevato rispetto alla normativa nazionale;

j) conferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; L'Autorità, caratterizzata da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare di amministrativi generali, di programmazione o pianificazione;

k) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata nella causa C-247/02.

Art 25-bis. - (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo volto a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al presente articolo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dalle Commissioni parlamentari competenti. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, lo schema alle Commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro trenta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui al comma 2.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare i soggetti pubblici e privati destinatari delle norme, definendo in particolare la figura di «organismo di diritto pubblico» tenuto ad applicare le procedure pubbliche di scelta del contraente;

b) definire con chiarezza la figura dell'accordo-quadro, determinandone limiti quantitativi e temporali di vigenza e stabilendo adeguate forme di pubblicità preventive e successive all'attribuzione dell'appalto;

c) definire condizioni e procedure interne necessarie per l'applicazione delle richieste di esenzione e prevedere comunque le norme fondamentali che disciplinano gli appalti attribuiti dagli enti pubblici esenti;

d) disciplinare l'accesso alle procedure di attribuzione degli appalti, stabilendo in particolare l'obbligo di pubblicazione dell'avviso indicativo annuale, nonché le procedure di pubblicità relative ai sistemi permanenti di qualificazione e le norme fondamentali della loro gestione;

e) dettare una disciplina specifica per il subappalto, indicandone condizioni e limiti con particolare riferimento alla indicazione delle parti dell'appalto che possono essere subappaltate a terzi, nonché dei subappaltatori ammessi;

f) specificare e definire i casi e le condizioni in cui il collegamento e il controllo fra imprese comporta l'esclusione dalla gara, specificando anche i casi di controllo;

g) rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici e privati aggiudicatori la precisazione preventiva delle autorità dalle quali le imprese concorrenti possono ottenere le informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro;

h) definire le procedure per la verifica in contraddittorio delle offerte che si presentino anormalmente basse;

i) specificare che nei disciplinari di appalti e di forniture relativi al settore del trasporto deve essere stabilito l'obbligo contrattuale dei soggetti appaltatori di adottare tutte le misure tecniche idonee a contenere i limiti massimi di tollerabilità dell'inquinamento acustico, nelle diverse modalità in cui esso si manifesta, entro i limiti indicati nella normativa comunitaria, qualora essa assicuri un livello di protezione più elevato rispetto alla normativa nazionale;

j) conferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; l'Autorità, caratterizzata da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione;

k) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici.

5. In attesa dell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni».

25.2

VERALDI, BEDIN, COLETTI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «provvedendo in particolare a:

a) individuare i soggetti pubblici e privati destinatari delle norme, definendo in particolare la figura di «organismo di diritto pubblico» tenuto ad applicare le procedure pubbliche di scelta del contraente;

b) espressamente indicare e chiaramente differenziare, tutte le volte che sia necessario e comunque tutte le volte che vi siano norme particolari, le norme che si riferiscono esclusivamente agli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, di cui alla direttiva del 31 marzo 2004, n. 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) definire con chiarezza la figura dell'accordo-quadro, determinandone limiti quantitativi e temporali di vigenza e stabilendo adeguate forme di pubblicità preventive e successive all'attribuzione dell'appalto;

d) definire condizioni e procedure interne necessarie per l'applicazione delle richieste di esenzione e prevedere comunque le norme fondamentali che disciplinano gli appalti attribuiti dagli enti pubblici esenti;

e) disciplinare l'accesso alle procedure di attribuzione degli appalti, stabilendo in particolare l'obbligo di pubblicazione dell'avviso indicativo annuale, nonché le procedure di pubblicità relative ai sistemi permanenti di qualificazione e le norme fondamentali della loro gestione;

f) dettare una disciplina specifica per il subappalto, indicandone condizioni e limiti con particolare riferimento alla indicazione delle parti dell'appalto che possono essere subappaltate a terzi, nonché dei subappaltatori ammessi;

g) specificare e definire i casi e le condizioni in cui il collegamento e il controllo fra imprese comporta l'esclusione dalla gara, specificando anche i casi di controllo;

h) rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici e privati aggiudicatori la precisazione preventiva delle autorità dalle quali le imprese concorrenti possono ottenere le informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro;

i) definire le procedure per la verifica in contraddittorio delle offerte che si presentino anormalmente basse;

j) specificare che nei disciplinari di appalti e di forniture relativi al settore del trasporto deve essere stabilito l'obbligo contrattuale dei soggetti appaltatori di adottare tutte le misure tecniche idonee a contenere i limiti massimi di tollerabilità dell'inquinamento acustico, nelle diverse modalità in cui esso si manifesta, entro i limiti indicati nella normativa comunitaria, qualora essa assicuri un livello di protezione più elevato rispetto alla normativa nazionale».

25.3

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, BUDIN

Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «provvedendo in particolare:

1) a disciplinare le forme giuridiche che, in caso di aggiudicazione o affidamento, devono assumere i raggruppamenti di operatori economici secondo le previsioni dell'articolo 11 della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 4 della direttiva 2004/18/CE;

2) a disciplinare la procedura del dialogo competitivo, individuando modalità e limiti della sua utilizzazione secondo le previsioni dell'articolo 29 della direttiva 2004/18/CE;

3) a disciplinare le ipotesi nelle quali si possono stipulare accordi quadro, secondo le previsioni dell'articolo 32 della direttiva 2004/18/CE;

4) a disciplinare le modalità e le condizioni in presenza delle quali si può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione secondo le previsioni dell'articolo 33 della direttiva 2004/18/CE;

5) ad individuare le disposizioni delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE applicabili, con adeguati adattamenti e semplificazioni, agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie».

25.4

VERALDI, BEDIN, COLETTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «provvedendo in particolare:

1) a disciplinare le forme giuridiche che, in caso di aggiudicazione o affidamento, devono assumere i raggruppamenti di operatori economici secondo le previsioni dell'articolo 11 della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 4 della direttiva 2004/18/CE;

2) a disciplinare la procedura del dialogo competitivo, individuando modalità e limiti della sua utilizzazione secondo le previsioni dell'articolo 29 della direttiva 2004/18/CE;

3) a disciplinare le ipotesi nelle quali si possono stipulare accordi quadro, secondo le previsioni dell'articolo 32 della direttiva 2004/18/CE;

4) a disciplinare le modalità e le condizioni in presenza delle quali si può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione secondo le previsioni dell'articolo 33 della direttiva 2004/18/CE;

5) ad individuare le disposizioni delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE applicabili, con adeguati adattamenti e semplificazioni, agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie».

25.5

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della normativa comunitaria in materia di tutela delle acque, accesso del pubblico alle informazioni in materia ambientale, valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, ove richiesta ai sensi della direttiva 42/2001/CE».

25.6

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) previsione della possibilità di prescrivere, in aggiunta alle misure di tutela ambientale definite dalla legislazione vigente, l'applicazione di sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione dell'appalto qualora la natura dei lavori o servizi sia tale da incidere sull'ambiente nonché inclusione dei sistemi di gestione ambientale tra i requisiti che dimostrano la capacità tecnica dell'operatore di realizzare l'appalto».

25.7

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

25.8

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) previsione della possibilità per gli enti aggiudicatori di definire, in aggiunta alle misure previste dalla vigente normativa a tutela dell'ambiente, ulteriori requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di determinati contratti, anche prescrivendo le caratteristiche ambientali, metodi di produzione eco-compatibili nonché gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o servizi, utilizzando a tal fine anche le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura a condizione che tali requisiti siano elaborati e adottati con la partecipazione delle organizzazioni dei consumatori e delle organizzazioni di protezione ambientale riconosciute».

25.9

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) possibilità di prevedere, da parte degli enti aggiudicatori, che i prodotti o i servizi muniti di ecoetichettatura rispondente ai requisiti di cui all'articolo 34 paragrafo 6 della direttiva 2004/17/CE o all'articolo 23 della direttiva 2004/18/CE siano presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'onori;

b-ter) prevedere la possibilità di esclusione degli operatori che siano stati oggetto di sanzione definitiva per il mancato rispetto della normativa ambientale o di quella degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti;

b-quater) prevedere che gli enti aggiudicatori che attuano le disposizioni di cui all'articolo 39 paragrafo 1 della citata direttiva 2004/17/CE ovvero dell'articolo 27 della direttiva 2004/18/CE, richiedano nel capitolato d'onori ai candidati o agli offerenti la dichiarazione di adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa ambientale nonché in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro».

25.10

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) inclusione delle caratteristiche ambientali tra le specifiche tecniche formulate in termini di prestazioni o di requisiti funzionali e indicazione, ai fini della valutazione delle capacità tecniche degli operatori, delle misure di gestione ambientale applicate durante la realizzazione dell'appalto, nonché riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit o a norme di gestione ambientale certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria nei casi in cui le autorità aggiudicatrici ai fini della certificazione del rispetto della normativa ambientale;

d-ter) inserimento delle caratteristiche ambientali tra i criteri sui quali si basa l'amministrazione aggiudicatrice nel caso di appalti aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa».

25.11

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSANTINI, BUDIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, sono abrogati il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, e successive modificazioni, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, nonché le disposizioni, da individuare nei decreti legislativi di cui al comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001, e successive modificazioni.

1-ter. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto dle Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni, ed a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e successive modificazioni, le modifiche rese necessarie ed opportune a seguito dell'approvazione di nuove norme legislative nonché dei decreti legislativi di cui al comma 1. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, nelle more dell'approvazione delle modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e successive modificazioni, le disposizioni degli stessi decreti da considerarsi abrogate per effetto di norme legislative approvate successivamente alla loro entrata in vigore».

25.12

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 2, sopprimere le parole da: «decorso» fino alla fine del comma.

Art. 27.**27.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole: «il recupero degli importi delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli» *con le seguenti:* «il recupero delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime fiscale di cui agli articoli».

27.2

BEDIN, CAVALLARO

Al comma 1, sostituire le parole: «il recupero degli importi delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli» *con le seguenti:* «il recupero delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime fiscale di cui agli articoli».

27.3

BEDIN, CAVALLARO

Al comma 2, sopprimere il seguente periodo: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali individuano i beneficiari del regime di esenzione di cui al comma 1 e ne comunicano gli estremi alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in funzione dei relativi domicili fiscali».

27.4

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 2, abrogare il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2» *fino a:* «medesimo comma» *con le seguenti:* «di sessanta giorni a decorrere dalla emanazione del provvedimento di cui al successivo

comma 6, i beneficiari del regime fiscale di cui al comma 1» *e sostituire le parole: «regime di esenzione» con le seguenti: «regime fiscale di cui al comma 1».*

27.5

BEDIN, CAVALLARO

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di sessanta giorni a decorrere dalla emanazione del provvedimento di cui al successivo comma 6».

27.6

BEDIN, CAVALLARO

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui al medesimo comma, indipendentemente dalla comunicazione ivi prevista» con le seguenti: «del regime fiscale di cui al comma 1».

27.7

BEDIN, CAVALLARO

Al comma 3, sostituire le parole: «di esenzione» con le seguenti: «fiscale di cui al comma 1».

27.8

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di termini per l'effettuazione degli accertamenti».

27.9

BEDIN, CAVALLARO

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di termini per l'effettuazione degli accertamenti».

27.10

BEDIN, CAVALLARO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 2» con le seguenti: «i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2».

27.11

BEDIN, CAVALLARO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «all'aiuto vietato» con le seguenti: «ai beneficiari del regime fiscale di cui al comma 1».

27.12

BEDIN, CAVALLARO

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «in ogni caso» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212».

27.13

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 6, premettere le seguenti parole: «Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

27.14

BEDIN, CAVALLARO

Al comma 6, prima delle parole: «con provvedimento» inserire le seguenti: «Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni».

Art. 28.**28.1**CORTIANA, DONATI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Modifica in materia di bilanci delle società sportive*). – 1.
L'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91 è soppresso».

28.2

BEDIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, è abrogato».

Art. 29.**29.0.1**

MONTAGNINO, BEDIN, TREU, DATO

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Delega al Governo per recepimento della direttiva 2003/18/CE che modifica la direttiva 2003/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo del Consiglio che modifica la direttiva 2003/477/CEE del Consiglio, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi alle commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro venti giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'obbligo di abbassamento dei limiti di esposizione dei lavoratori alle fibre d'amianto, di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/477/CEE, come modificato dalla direttiva 2003/18/CE, prevedere che la misurazione del limite di 0,1 fibre per centimetro cubo in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, sia effettuata stabilmente in tutte le fasi della lavorazione o estrazione, con frequenza regolare; l'adempimento degli obblighi di cui alla presente lettera non esclude in ogni caso, da parte del datore di lavoro, la piena ottemperanza dell'obbligo di predisporre tutte le misure per la riduzione dei rischi già previste dalla normativa vigente;

b) con riferimento alla disciplina della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto, prevedere il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché il coinvolgimento della commissione per la valuta-

zione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4 della medesima legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono uniformemente incrementate nella misura del 5 per cento».

Art. 30.

30.1

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida cui deve attenersi il proponente per la redazione dello studio di impatto ambientale relativamente ai progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale».

30.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, BEDIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida che definiscono le informazioni essenziali che devono essere obbligatoriamente contenute nello studio di impatto ambientale.

1-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

30.0.1

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente capo:

«CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RECEPIMENTO DELLA
DECISIONE-QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13
GIUGNO 2002 RELATIVA AL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI

Art. 30-bis.

(Disposizioni di principio e definizioni)

1. Le norme del presente capo sono dirette al recepimento nell'ordinamento interno delle disposizioni della decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro" relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea.

2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell'Unione europea in vista dell'arresto e della consegna da parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale e provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle presenti disposizioni.

3. Ai fini delle presenti disposizioni per mandato d'arresto europeo si intende uno dei provvedimenti indicati al comma 2.

4. Le presenti disposizioni costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e 34, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

Art. 30-ter.

(Competenza territoriale)

1. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1 è competente la corte di appello di Roma.

3. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 1, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

4. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 30-*quinquies*, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

Art. 30-*quater*.

(Ricezione del mandato di arresto)

1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, se non deve provvedere ai sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza indugio con ordinanza l'esecuzione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 30-*ter*, commi 1, 2 e 3, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

Art. 30-*quinquies*.

(Arresto eseguito dalla polizia giudiziaria)

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 30-*quater*, comma 1, la polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto di una persona segnalata come ricercata nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in forza di un mandato d'arresto europeo, ne informa immediatamente il presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore pone l'arrestato a sua disposizione mediante la trasmissione del relativo verbale.

Art. 30-*sexies*.

(Adempimenti esecutivi)

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 30-*quater*, comma 1, ovvero che ha comunque proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 30-*quinquies*, informa la persona,

in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato che possono consistere, ove occorra, in rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.

4. La polizia giudiziaria che procede all'arresto di propria iniziativa ai sensi dei commi 1 e 2 provvede altresì ai sequestri, ai sensi dell'articolo 30-*quatervicies*, trasmettendo il relativo verbale al presidente della corte di appello competente entro quarantotto ore, che ne dispone la convalida nelle successive quarantotto ore.

Art. 30-septies.

(Procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna)

1. Il presidente della corte di appello competente, ricevuto il verbale, fissa l'udienza per la comparizione dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale della Repubblica e al difensore.

2. Fino all'udienza le parti hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti nonché di presentare memorie.

3. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria del difensore. La corte di appello identifica l'arrestato e lo informa del contenuto del mandato emesso nei suoi confronti; provvede quindi a chiedere allo stesso se consenta o meno alla propria consegna all'autorità che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio della regola della specialità. Delle risposte è fatta menzione nel verbale.

4. Il consenso e la rinuncia prestati sono irrevocabili. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

5. Nel caso in cui l'arrestato consente alla consegna, la corte di appello decide con ordinanza motivata di cui viene data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

6. Se l'arrestato non consente alla consegna, il presidente lo informa che fino al termine del procedimento egli ha facoltà di rendere le dichiarazioni che ritiene opportune, purché attinenti alla decisione sulla richiesta di consegna.

7. La corte di appello decide con sentenza dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie.

8. Il presidente della corte di appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. La misura coercitiva disposta prima della decisione perde immediatamente efficacia nel caso di rifiuto della consegna.

Art. 30-octies.

(Misure cautelari)

1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 30-septies, commi 3, 4 e 5, la corte di appello, sentite le parti, decide immediatamente, con ordinanza motivata a pena di nullità e letta in udienza, sull'applicazione di una misura coercitiva nei confronti della persona di cui è richiesta la consegna.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole.

Art. 30-novies.

(Informazioni supplementari)

1. Le eventuali informazioni supplementari sono richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dal presidente della corte di appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. A tale fine, può essere stabilito un termine entro il quale l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato deve far pervenire le informazioni, tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini di cui all'articolo 30-terdecies.

2. In tal caso il presidente della corte di appello dispone l'applicazione di una misura coercitiva, ai sensi dell'articolo 30-octies, al solo fine e per il tempo strettamente necessario per l'acquisizione delle informazioni supplementari, fissando il termine nella ordinanza entro il quale, in mancanza di ricezione delle stesse, la misura non avrà più efficacia. Della ordinanza darà immediata notizia all'autorità giudiziaria straniera.

Art. 30-decies.

(Decisione sulla consegna)

1. La corte di appello comunica immediatamente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo la decisione adottata sulla richiesta.

2. La corte di appello rifiuta la consegna solo nei seguenti casi:

a) se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 30-duovicies del presente capo e dall'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;

b) se il reato contestato nel mandato d'arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

c) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

d) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può essere ancora considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti in base alla legge italiana;

e) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione-quadro il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge italiana; non ricorre tale situazione nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro dell'Unione europea emittente; se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 30-undecies.

(Casi particolari)

1. Nel caso in cui il mandato d'arresto sia stato emesso per esercitare un'azione penale, la corte di appello è tenuta ad accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dei commi 3 e 4, oppure ad accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.

2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato

e la corte di appello. Alla persona destinataria del mandato deve essere assicurata la facoltà di tornare nel territorio dello Stato per assistere alle udienze del procedimento relativo alla decisione sulla consegna.

3. La corte di appello procede alla audizione di cui al comma 1 delegando uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto. Il giudice è assistito da un pubblico ufficiale designato dallo Stato membro richiedente la consegna.

4. Si osservano gli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale.

5. Nel caso in cui la persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale è cittadina o residente in Italia, la consegna è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata ascoltata, sia rinvia in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

6. Nel caso in cui il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che la legge dello Stato richiedente preveda norme di mitigazione del regime di espiazione al più tardi dopo venti anni oppure norme che consentano alla persona di proporre istanza affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

Art. 30-duodecies.

(Decisione in caso di concorso di richieste)

1. Se due o più Stati membri dell'Unione europea hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati debba essere eseguito; a tale fine, tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della data di ricezione dei mandati, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, nonché del fatto che i mandati siano stati emessi durante un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

2. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo, la corte di appello decide se dare la precedenza al mandato d'arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, di quelle di cui al comma 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.

Art. 30-terdecies.

(Termini per la decisione)

1. La corte di appello decide entro cinque giorni dalla dichiarazione con cui il ricercato consente alla consegna.

2. Nel caso in cui il ricercato non consenta alla consegna, la corte di appello decide entro trenta giorni dall'arresto.

3. Nei casi di rifiuto della consegna, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. L'avviso di deposito della sentenza è immediatamente notificato al difensore e all'interessato e comunicato al procuratore generale della Repubblica.

4. Nel caso in cui non sia possibile provvedere sul mandato d'arresto entro il termine di dieci giorni dalla dichiarazione del consenso ovvero di sessanta giorni dall'arresto, il giudice che procede ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, indicandone i motivi. In tale caso, i termini di cui al presente comma sono prorogati di trenta giorni.

5. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

Art. 30-quaterdecies.

(Ricorso per cassazione)

1. Contro i provvedimenti che hanno deciso sulla consegna e contro quelli che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale della Repubblica, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla lettura del provvedimento in udienza o, nel caso previsto dall'articolo 30-terdecies, comma 3, dalla notifica o dalla comunicazione dell'avviso di deposito.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.

3. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno successivo a quello della pronuncia.

4. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte di appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti.

Art. 30-quindecies.

(Termini per la consegna)

1. Il ricercato è consegnato al più presto, in una data concordata tra le autorità interessate, al più tardi entro dieci giorni dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.

2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al comma 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria italiana e l'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tale caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

3. La corte di appello può, con ordinanza ricorribile per cassazione, differire la consegna quando ricorrano circostanze oggettive che facciano ritenere che dalla immediata esecuzione della stessa derivi un concreto pericolo per la vita o per la salute del ricercato. Il differimento è disposto per il tempo strettamente necessario; il mandato è comunque eseguito non appena le circostanze che hanno determinato il differimento cessano di sussistere. Della ordinanza che differisce la consegna la corte informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente, con la quale concorda una nuova data per la consegna. In tale caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data per la consegna.

4. Allo scadere dei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 cessa di avere efficacia la misura della custodia cautelare.

5. All'atto della consegna, l'autorità giudiziaria italiana specifica la durata del periodo di custodia cautelare sofferto dal ricercato in esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Art. 30-sexdecies.

(Consegna rinviata o condizionata)

1. La corte di appello può rinviare la consegna quando nei confronti del ricercato sia in esecuzione una misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, ovvero quando sia concretamente eseguibile nei suoi confronti una pena detentiva e lo stesso abbia richiesto il rinvio al fine di espierla in Italia.

2. Fuori dal caso di cui alla prima parte del comma 1, e comunque in alternativa al rinvio della consegna, la corte di appello, ove nulla osti da parte della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale già

pendente, può procedere alla consegna a titolo temporaneo secondo condizioni da concordare per iscritto con l'autorità giudiziaria emittente.

Art. 30-septiesdecies.

(Consegna successiva)

1. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato analoga disposizione, e salvo che la corte di appello non disponga diversamente in relazione a un singolo procedimento, la persona consegnata può ulteriormente essere consegnata ad un altro Stato membro, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, la consegna ad un altro Stato membro dell'Unione europea può avvenire con l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 30-decies, comma 2.

3. L'assenso di cui al comma 2 non è necessario quando:

a) il soggetto ricercato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il soggetto ricercato ha espressamente consentito ad essere consegnato ad un altro Stato membro. Tale consenso è raccolto a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 30-septies, commi 3 e 4;

c) il soggetto ricercato non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 30-duodevicies, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

4. Nel caso in cui la persona consegnata sia richiesta in estradizione verso uno Stato terzo, si applicano le disposizioni delle convenzioni in vigore con lo Stato estero e l'articolo 730 del codice di procedura penale.

Art. 30-duodevicies.

(Principio di specialità)

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la

persona non venga sottoposta a un procedimento penale né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 30-*septies*, commi 3 e 4;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 30-*septies*, commi 3 e 4.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione-quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione-quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 30-*decies*, comma 2.

Art. 30-*undecies*.

(Transito)

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, la esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato

e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinvia in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

Art. 30-*vicies*.

(Competenza)

1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

Art. 30-*unvicies*.

(Emissione del mandato d'arresto europeo)

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 30-*vicies* emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a

un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30-*duovicies*.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

Art. 30-*duovicies*.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo)

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

- a) l'identità e la cittadinanza del ricercato;
- b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
- c) l'indicazione dell'esistenza di uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 30-*vicies*;
- d) la natura e la qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione-quadro;
- e) la descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;
- f) la pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, la pena minima e massima stabilita dalla legge;
- g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'Unione europea in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso ha dichiarato di accettare la traduzione.

3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 30-*quatervicies*, comma 1.

Art. 30-*tervicies*.

(Computo della custodia cautelare spiata)

1. Ai fini dell'articolo 657 del codice di procedura penale, si computa il periodo di custodia cautelare spiata in esecuzione del mandato d'arresto europeo prima della consegna.

Art. 30-quatervicies.

(Sequestro e consegna di beni)

1. La corte di appello competente per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di propria iniziativa, provvede anche a sequestrare i beni che possono essere necessari a fini di prova ovvero costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

2. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale della Repubblica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

3. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

4. Nel caso in cui gli stessi beni siano già oggetto di un provvedimento di sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, la consegna allo Stato membro richiedente avviene previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, eventualmente condizionato alla restituzione dei beni stessi. In caso negativo, si fa luogo alla consegna quando il provvedimento di sequestro perde comunque efficacia.

5. Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano ovvero da terzi.

Art. 30-quinquies.

(Spese)

1. Restano a carico dello Stato italiano le spese sostenute sul proprio territorio per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Art. 30-sexvicies.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo il 1° gennaio 2004.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente capo in materia di estradizione.

3. Nelle more della piena operatività del SIS per quanto concerne la trasmissione delle informazioni prescritte per il mandato d'arresto europeo, il presidente della corte di appello, nell'ipotesi di cui all'articolo

30-quinquies, e ove non ancora ricevuto, provvede a chiedere immediatamente, anche tramite il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria eminente la trasmissione del mandato d'arresto».

30.0.2

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente capo:

«CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RECEPIMENTO DELLA DECISIONE QUADRO 2002/1 87/GAI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, DEL 28 FEBBRAIO 2002 CHE ISTITUISCE L'EUROJUST PER RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO LE FORME GRAVI DI CRIMINALITÀ

Art. 30-bis.

(Finalità ed oggetto)

1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a dare attuazione alla decisione 2002/18/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, di seguito denominata: "Decisione".

Art. 30-ter.

(Nomina del membro nazionale presso l'Eurojust)

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

Art. 30-quater.

(Assistenti del membro nazionale)

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della Decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale.

3. L'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

Art. 30-quinquies.

(Durata dell'incarico e trattamento economico)

1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni.

2. I magistrati ordinari ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente, mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.

Art. 30-sexies.

(Poteri del membro nazionale dell'Eurojust)

1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della Decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all'articolo 6 della Decisione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare:

a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se:

1) avviare un'indagine od esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati;

2) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati;

3) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

b) assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini ed alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;

c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorità;

d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri;

e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini od azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust;

g) prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della Decisione e su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano ed un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della Decisione o se tale sostegno rivesta un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità;

h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.

Art. 30-septies.

(Poteri del collegio dell'Eurojust)

1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della Decisione, il collegio dell'Eurojust di cui all'articolo 10 della Decisione esercita i poteri di cui all'articolo 7 della Decisione.

Art. 30-octies.

(Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della Decisione, il membro nazionale può:

a) richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali ed al contenuto di atti degli stessi;

b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed in ogni altro pubblico registro;

c) richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema.

2. La richiesta di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera *b)*, è inviata all'autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice

dell'udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale di Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della Decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea, od un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della Decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro nazionale dell'Eurojust.

Art. 30-novies.

(Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 30-ter, comma 2, è nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust, affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della Decisione.

2. La nomina non comporta la collocazione fuori dal ruolo organico della magistratura.

3. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta.

Art. 30-decies.

(Designazione dei corrispondenti nazionali)

1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1. della Decisione, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello.

Art. 30-undecies.

(Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (EURATOM) n. 1074/1999, del Consiglio del 25 maggio 1999)

1. In conformità con l'articolo 26, paragrafo 4, della Decisione, il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (EURATOM) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

Art. 30-duodecies.

(Norma di copertura)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa di euro 362.218,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».